

ALLEGATO 1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MASSIMI RIMBORSABILI A CIASCUN COMUNE PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023, DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESE RIMBORSABILI, PRIME INDICAZIONI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2023 E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO MASSIMO DI SPESA

Sulla base della normativa statale vigente i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre spese relative agli adempimenti di propria spettanza.

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'organizzazione tecnica e lo svolgimento delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 nei limiti dell'importo massimo di spesa rimborsabile a ciascun Comune.

Si raccomanda ad ogni modo di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo rimborsabile assegnato resteranno a carico dei Comuni medesimi.

Fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, il suddetto importo massimo è calcolato, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali.

I suddetti parametri, sono stati determinati maggiorando del 15% i parametri stabiliti con il decreto del Direttore generale della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 3 ottobre 2022 riferito alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, al fine di considerare gli aumenti contrattuali per il servizio straordinario determinati dal nuovo CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 nonché gli ulteriori adempimenti gravanti sui Comuni a seguito dell'articolazione in due giornate delle consultazioni elettorali prevista in base al d.l. n. 190/2022 e sono pari a:

Comuni con un numero di sezioni inferiore o uguale a 3:

parametro per sezione **€ 1037,36**

parametro per elettore **€ 2,13**

Comuni con un numero di sezioni superiore a 3:

parametro per sezione **€ 740,97**

parametro per elettore **€ 1,52**

Ai fini del calcolo del tetto massimo rimborsabile a ciascun Comune, il numero di sezioni (incluse le sezioni speciali) e il numero di elettori preso a riferimento è quello di cui al riparto effettuato dallo Stato in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

2. SPESE DEI COMUNI RIMBORSABILI DALLA REGIONE

Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e regolarmente impegnate.

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti degli uffici elettorali di sezione

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono quelli previsti dall'articolo 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62. In particolare:

- Seggi ordinari

Per il presidente: € 150,00

Per ogni scrutatore e per il segretario: € 120,00

- Seggi speciali

Per il presidente: € 90,00

Per ogni scrutatore: € 61,00

Considerato che l'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori mentre il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori, la spesa per gli onorari fissi da corrispondere per ciascun ufficio elettorale di sezione è pari ad euro 750 e la spesa per gli onorari fissi da corrispondere per ciascun seggio speciale è pari ad euro 212.

L'onorario, essendo forfettario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa.

Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi.

Alla relativa liquidazione, le Amministrazioni comunali provvedono in base ad apposito modello che verrà fornito dalla Regione con le ulteriori indicazioni per la rendicontazione delle spese.

Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 che dispone quanto segue: *“gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”*.

Prima di effettuare le liquidazioni, i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

a1) Diritto al trattamento di missione dei presidenti di seggio

La legge 13 marzo 1980, n. 70, ha stabilito che oltre all'onorario fisso, ai soli presidenti dei seggi compete il trattamento di missione allorché essi debbono recarsi fuori dai comuni di residenza. Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

a2) Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto dei presidenti di seggio

Ai presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (prima categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni). I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto per spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro. La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 1995 è stabilita nelle seguenti misure:

a) complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;

b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (prima categoria).

a3) Spese di viaggio e compensi chilometrici dei presidenti di seggio

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute, sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea, se l'uso di questi consenta un evidente notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Le spese inerenti al ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale,

considerato che al pagamento delle competenze in parola si provvede appena ultimate le operazioni di scrutinio, e stante l'impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.

Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale. Non è estendibile ai presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all'utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze, per i presidenti di seggio può essere assentito l'utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni.

In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il rimborso delle spese di cui sopra potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi al modello che verrà fornito dalla Regione con le ulteriori indicazioni per la rendicontazione delle spese, al cui corredo occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze. Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato. In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge n. 836/1973, calcolate secondo i percorsi più brevi. Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall'articolo 12 della citata legge n. 836/1973.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato. Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale.

Tutti i pagamenti effettuati per i titoli suindicati, sono da riepilogarsi su prospetti conformi ad apposito modello che verrà fornito dalla Regione con le ulteriori indicazioni per la rendicontazione delle spese, e che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alla Regione.

b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), ha

apportato modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determinazione autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei comuni.

Pertanto, ai sensi del citato articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1993, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 19 dicembre 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, e termina il 18 febbraio 2023, quinto giorno successivo al giorno della consultazione stessa.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti dovranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei già menzionati contributi da versare a cura del Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione e successivamente, trasmettere, secondo le modalità operative che verranno indicate, la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la necessaria determinazione autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo di precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i. Inoltre, nella determinazione autorizzativa devono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si evidenzia l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale dei comuni, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1998-2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, successivamente integrato da quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 14 settembre 2000, dall'articolo 16 del CCNL del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 32 del CCNL del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022.

In base ai suddetti riferimenti contrattuali il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 del CCNL richiamato.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa, ex articolo 8 e ss. del CCNL 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Ai titolari di posizione organizzative, di cui all'articolo 14, del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del sopracitato CCNL, ed in particolare le lettere c) ("i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei

limiti delle stesse”) e d) (“i compensi per lavoro straordinario prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’articolo 16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001”).

Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni.

Per procedere alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario dovrà farsi riferimento all’articolo 32 del succitato CCNL del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall’articolo 74, comma 2, lettera b, del CCNL del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all’attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

A tal fine, si rileva che l’art. 13 del CCNL dell’area delle funzioni locali del 17 dicembre 2020, disciplinante l’orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l’organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze dell’organizzazione e all’espletamento dell’incarico affidato nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambe le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri uffici elettorali e procederanno all’adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro supplementare si fa presente che la materia è disciplinata dall’articolo 62 del CCNL del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022 e dall’articolo 16 del CCNL del 14 settembre 2000 che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale.

Si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l’eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all’articolo 15 del menzionato decreto-legge n. 8/1993.

Si evidenzia, infine, che, essendo stato sottoscritto il nuovo CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali, come già detto, i comuni dovranno anche tener conto dei riflessi finanziari del nuovo accordo negoziale.

c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato

Qualora l’ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo

alla consultazione stessa, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dalla Regione Lombardia. Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e s.m.i.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

Si evidenzia, infine, che pure in tale ipotesi si dovrà tener conto anche dei riflessi finanziari del nuovo CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022.

d) Spese relative agli stampati (o software sostitutivi) non forniti direttamente dalla Regione

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati (inclusi manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle circoscrizioni per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della regione nonché di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori) o eventuali prodotti software sostitutivi strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine e per l'acquisto di materiale di consumo vario per i seggi

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali. In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, si ritiene di dover individuare in almeno dieci anni la vita utile delle cabine stesse.

Si precisa che il rimborso della spesa per l'acquisto delle citate cabine rientra, comunque, nell'ambito del tetto massimo di spesa ammissibile.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del comune o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

In ordine alla eventuale pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine della consultazione, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.

f) Spese per collegamenti telefonici

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni di votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente

le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

g) Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dalla citata legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

h) Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

1. plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
2. plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
3. le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei comuni, con il mezzo postale più rapido;
4. i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono.

Relativamente al punto 3, si precisa che, in esecuzione di quanto disposto in merito dall'articolo 23 del D.P.R. n. 104/2003, i comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto, ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

i) Ulteriori spese

Possono essere rendicontate le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che, ad avviso dell'amministrazione comunale, siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e lo svolgimento della consultazione.

Il rimborso di tutte le spese sostenute dai comuni dovrà avvenire a condizione che le stesse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti elettorali affidati ai comuni, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione e lo svolgimento della consultazione. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

Si rinvia ad eventuali successivi atti dirigenziali la specificazione delle voci di spesa rientranti nella presente lettera i) ammissibili.

3. PAGAMENTI A FAVORE DEI COMUNI

Il pagamento dell'anticipo del rimborso delle spese sostenute in favore di ciascun Comune, pari al 90% dell'importo massimo rimborsabile sarà disposto nel mese di gennaio 2023, ai sensi dell'art. 17 della legge 136/1976.

Il pagamento del saldo sarà disposto entro sei mesi dalla presentazione di regolare rendicontazione, previo perfezionamento della relativa istruttoria.

4. RENDICONTI DEI COMUNI

Si precisa che, in esito all'evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 i comuni dovranno procedere alla trasmissione telematica dei rendiconti elettorali mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo "Bandi Online".

I comuni, appena ultimati i propri adempimenti (nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la corretta gestione patrimoniale-contabile e l'approvvigionamento delle risorse) dovranno provvedere a trasmettere il rendiconto a Regione Lombardia con la massima sollecitudine e in ogni caso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione e cioè entro martedì 13 maggio 2023, pena la decadenza dal diritto al rimborso. Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti entro il termine sopra indicato, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione del rendiconto tramite la piattaforma dedicata.

Alla rendicontazione delle spese i Comuni dovranno provvedere secondo le modalità che saranno successivamente determinate con atto del dirigente responsabile del coordinamento degli uffici territoriali regionali.